

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione con la Residenza Psichiatrica e la Residenza Protetta "Casa Godio" di Pergola per l'erogazione di prestazioni psichiatriche e di salute mentale. Anno 2015.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente dell'U.O.C Bilancio e del Dirigente della UOC Controllo di Gestione, in riferimento alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1 di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e le strutture di Residenza Psichiatrica e di Residenza Protetta (ORPS 603704) denominate "Casa Godio" di Pergola gestite dalla Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via A. Ponchielli n 85 CF/PIVA 0160673078 per il ricovero di assistiti con disturbi mentali seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 1 ;

2 di delegare il Direttore AV1 dr Carmine Di Bernardo alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;

3 di autorizzare per l'anno 2015 una spesa massima pari ad € 469.717,50 iva inclusa corrispondente all'utilizzo su base annua da parte dell'Area Vasta 1 di n 17 posti letto convenzionati con la struttura e precisamente n. 10 posti di livello assistenziale SRP 2.1 con la Residenza psichiatrica per un importo massimo di € 338.100,00 alla tariffa giornaliera di € 140,00 e n 7 posti di livello assistenziale SRP 3.1.1 con la Residenza Protetta) per un importo massimo di € 131.617,50 alla tariffa giornaliera di € 115,00 di cui € 80,50 a carico del SSR ;

4 di dare atto che il tetto di spesa massima presunta, di cui al punto 3:

- è riferito all'applicazione delle nuove tariffe e degli standard assistenziali della DGRM 1331/2014 ;
- risponde alla finalita' del Dipartimento di Salute Mentale AV1 di ricollocare in ambito regionale gli utenti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra regionali di pari livello assistenziale, perseguendo la corrispondenza tra i bisogni sanitari dei pazienti, la tariffa applicata e la tipologia dell'autorizzazione/accreditamento posseduta dalla struttura;

- sara' previsto per l'importo di € 335.737,50 all'interno del bilancio Asur 2015 per come assegnato all'Area Vasta 1 e per l'importo di € 133.980,00 a valere sul Conto Regione Marche – Gestione Sanitaria– a carico dei capitoli "spese per il superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari" a favore dell'ASUR Marche in quanto trattasi di risorse afferenti capitoli del FSN – bilancio 2015/2017-annualita' 2015.

5 di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria il Dr. Leonardo Badioli Direttore del DSM AV1 e, per la parte amministrativa, il dott. Francesco Angioni, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1;

6 di trasmettere il presente atto al :

- a) Direttore dell'AV1;
- b) Direttore Servizio Bilancio – Sezionale AV1;

7 di trasmettere il presente atto altresì al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

8 di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013;

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott Pierluigi Cignacci)

IL DIRETTORE INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA
(Dr Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Drssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Alessandro Marini)

Le sottoscritte attestano che la spesa massima di € 469.717,50 iva inclusa, derivante dalla stipula della convenzione di cui in oggetto, sara' prevista:

- per l'importo di € 335.737,50 all'interno del bilancio Asur 2015 per come assegnato all'Area Vasta 1;
- per l'importo di € 133.980,00 a valere sul Conto Regione Marche – Gestione Sanitaria– a carico dei capitoli "spese per il superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari" a favore dell'ASUR Marche in quanto trattasi di risorse afferenti capitoli del FSN – bilancio 2015/2017-annualita' 2015.

IL DIRIGENTE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. ssa Anna Olivetti

II DIRIGENTE U.O.C. BILANCIO
Dott. ssa Laura Cardinali

La presente determina consta di n. 17 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Ospedaliera AV 1

Normativa di Riferimento

DPCM 14/2/2001 e s.m.i. che approva l'atto di indirizzo e coordinamento relativo all'integrazione socio-sanitaria stabilendo all'art. 4, comma 1, che la "regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi";
DPCM 29/11/2001 e s.m.i. "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
DPCM 21/5/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
D.G.R.M. n. 132 del 6/7/2004 recante "Progetto obiettivo tutela salute mentale 2004/2006"
L n 9/2012 avente ad oggetto il processo di superamento degli OPG;
D.G.R.M. n. 1011 del 09/07/2013: Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale.
D.G.R.M n. 1195 del 02/08/2013 Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale
D.G.R.M n. 1260 del 09/09/2013 avente ad oggetto: modello assistenziale integrato per la residenzialità dell'area sanitaria extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale: istituzione tavolo di confronto;
D.G.R.M n. 1742/2013 avente ad oggetto: modello assistenziale integrato per la residenzialità dell'area sanitaria extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale – modifiche alla DGR 1260/2013;
DGRM n. 1331 del 25/11/2014;
DGRM 1440/2014;
Decreto Dirigente della PF Assistenza Territoriale n 11/AST del 17/12/2014 avente ad oggetto "attuazione DGR n 1699/2013- assegnazione e impegno € 915.471,00 ASUR. Quote vincolate FSN 2014 spese per il superamento OPG capitolo 52824134;
Decreto Dirigente della PF Assistenza Territoriale n 14/AST del 18/12/2014 avente ad oggetto "attuazione DGR n 1699/2013- assegnazione e impegno € 708.223,00 ASUR. Quote vincolate FSN 2012 spese per il superamento OPG capitolo 52824134;
Decreto Dirigente della PF Assistenza Territoriale n 4/AST del 02/07/2015 avente ad oggetto "attuazione DGR n 1699/2013- assegnazione e impegno € 18.711,00 ASUR. Quote vincolate FSN 2014 spese per il superamento OPG capitolo 52824134";
DGRM 346/2015.

PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE

Si redige il presente documento istruttorio su conforme mandato della Direzione di Area Vasta.

Premesso che

La Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via Ponchielli nc 85, ha ottenuto dalla Regione Marche, con decreto n. 283/AIR del 29/11/2010, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000 per la struttura Residenza Psichiatrica "CASA GODIO": situata nel Comune di Pergola (PU), via Paolo Godio n. 12 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche livello SRP 2 in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto.

Nella struttura residenziale Casa Godio coesiste, accanto alla Residenza Psichiatrica come sopra qualificata, anche la Residenza Protetta per disabili mentali, un modulo assistenziale di natura socio sanitaria identificabile, ex DGRM n. 1011/2013, con il codice di livello intensità assistenziale SRP3. 1 (autorizzazione del

Comune di Pergola n. 1 del 30/10/2009) per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale con una dotazione di n. 10 posti letto.

Considerato che

Nel 2011 con determina ASUR/DG n. 876 /2010 e nel 2012 con determina ASUR/DG n. 311/2012 questa Area Vasta ha avviato un rapporto convenzionale con la struttura in oggetto per l'inserimento di disabili psichici.

Con le determine DG ASUR n. 547/2013 e DG Asur n 683/2014 si è proceduto ad autorizzare rispettivamente per gli anni 2013 e 2014 la stipula di una convenzione per l'inserimento nella Residenza Psichiatrica e nella Residenza Protetta Casa Godio di utenti della Regione Marche con necessità di assistenza psichiatrica. Anche per l'anno 2015 permangono tali necessità , che si inquadrano nell'ambito della cornice normativa statale e regionale, con particolare riferimento al D.P.R. 01/11/99 di approvazione del progetto obiettivo "tutela salute mentale 1998-2000" ed alle leggi regionali n. 20/2000 e n 20/2002 e smi che, con i successivi regolamenti di attuazione, rappresentano il fondamento dell'intrapreso rapporto di collaborazione con la residenzialità di che trattasi a valenza sanitaria. Infatti, tra gli obiettivi principali da perseguire nell'ambito della salute mentale il progetto obiettivo 1998/2000, in linea con il Piano Sanitario Nazionale, prevedeva già un'azione complementare e coordinata di tutti i soggetti coinvolti al fine di ridurre le conseguenze disabilitanti dei disturbi mentali sia attraverso attività puramente sanitarie sia attraverso la ricostruzione del tessuto affettivo, relazionale e sociale dell'individuo a rischio di cronicizzazione e di emarginazione.

Gli operatori del SSR, attraverso questo convenzionamento, hanno avviato un percorso riabilitativo finalizzato al recupero di utenti inseriti in strutture riabilitative fuori Regione sia per consentire un riavvicinamento con le famiglie sia per garantire un collegamento più forte con il Servizio Sanitario del territorio di residenza che conosce in modo più completo la realtà sanitaria degli assistiti del proprio ambito.

A conclusione del programma terapeutico - riabilitativo in strutture sanitarie, per gli assistiti privi di validi riferimenti familiari e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e di reinserimento sociale, si potrà valutare la possibilità di inserimento in Comunità alloggio e/o in strutture differenti capaci di offrire un' abitazione adeguata e confortevole in grado di creare le condizioni per una vita comunitaria parzialmente auto-gestita secondo un progetto integrato socio-sanitario predisposto e condiviso dagli operatori dei servizi sociali e del Dipartimento Salute Mentale.

Nell'Area Vasta n. 1, comunque, al fine tra l'altro di riportare nell'ambito regionale i pazienti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra Regionali, è emersa la necessità di differenziare le tipologie di trattamento, prevedendo la possibilità di assistenza non soltanto sanitaria ma anche socio-sanitaria.

Per quanto attiene le condizioni contrattuali, si precisa che, nell'ambito dei posti disponibili, potranno essere inseriti pazienti di diversa complessità nella Residenza Protetta e nella Residenza Psichiatrica denominate Casa Godio, alle tariffe corrispondenti al livello assistenziale autocertificato dalla struttura con nota prot n 0008770 del 04/02/2015 ed alle figure professionali ed al minutaggio codificato per lo stesso livello ex DGRM n 1331/2014 e precisamente:

Residenza Psichiatrica Casa Godio - livello assistenziale SRP 2.1 – tariffa giornaliera € 140,00;

Residenza Protetta Casa Godio - livello assistenziale SRP 3.1.1- tariffa giornaliera complessiva € 115,00 di cui € 80,50 a carico del SSR ed € 34,50 a carico dell'utente/servizio sociale.

In merito alle modalità di attivazione del rapporto con la struttura, si ritiene opportuno evidenziare che la convenzione con CASA GODIO si colloca nell'ambito del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i. e delle leggi regionali n.20/2000 e n.20/2002 con particolare riferimento alle disposizioni ivi dettate in materia di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali quali strumenti di regolamentazione del mercato sanitario per l'erogazione di prestazioni a carico e per conto del SSN.

Secondo tale sistema, il modello dei rapporti contrattuali tra Aziende Sanitarie e le strutture sanitarie o socio-sanitarie si articola in due fasi, una programmatica affidata alla competenza regionale ed una contrattuale affidata alle Aziende Sanitarie. Pertanto, è evidente che il rapporto instaurato con la predetta struttura autorizzata e accreditata ex L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000, proprio per la delicatezza e peculiarità dei servizi offerti all'utenza, è estraneo alle regole della libera concorrenza che ne costituiscono il fondamento. In sintesi la convenzione con la struttura CASA GODIO non ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa comunitaria, viceversa la sua disciplina va rinvenuta nell'ambito delle procedure di accreditamento che vedono la fase negoziale in senso proprio affidata alle Aziende Sanitarie pur nell'ambito della cornice di riferimento fissata dalla Regione cui compete di stabilire i criteri di accesso alle strutture, le tariffe e la disciplina di esercizio dell'attività. La convenzione non è di conseguenza soggetta all'applicazione del decreto legislativo n 163/2006 in materia di

contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e pertanto lo stesso accordo negoziale non è soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art 1 della legge n 266/2005 e smi, così come recepita dalle relative deliberazioni dell'AVCP.

Valutato che

La Regione Marche ha provveduto, per la determinazione della retta, a definire con DGRM n 1331/2014 le tariffe giornaliere ed i criteri di partecipazione alla spesa per gli interventi socio-sanitari, in relazione al livello assistenziale richiesto dal sanitario che autorizza l'inserimento ed alle conseguenti figure professionali previste per garantire lo stesso all'interno della struttura. All'interno della Residenza Psichiatrica Casa Godio sono stati inoltre inseriti, per disposizione giudiziale, n. 3 utenti dimessi dall'Ospedale Psichiatrico, la cui spesa massima presunta per l'anno 2015 di € 133.980,00 è a valere sul Conto Regione Marche – Gestione Sanitaria - in quanto trattasi di risorse afferenti capitoli del FSN, quote vincolate per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari a favore dell'Asur Marche- bilancio 2015-2017 - annualità 2015.

Esito dell'istruttoria:

Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:


- 1 di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente sotto la lettera "A", tra ASUR AV1 e le strutture di Residenza Psichiatrica e di Residenza Protetta (ORPS 603704) denominate "Casa Godio" di Pergola gestite dalla Solidale Cooperativa Sociale con sede a Pesaro in via A. Ponchielli n 85 CF/PIVA 0160673078 per il ricovero di assistiti con disturbi mentali seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Area Vasta 1 ;
- 2 di delegare il Direttore AV1 dr Carmine Di Bernardo alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato;
- 3 di autorizzare per l'anno 2015 una spesa massima pari ad € 469.717,50 iva inclusa corrispondente all'utilizzo su base annua da parte dell'Area Vasta 1 di n 17 posti letto convenzionati con la struttura e precisamente n. 10 posti di livello assistenziale SRP 2.1 con la Residenza psichiatrica per un importo massimo di € 338.100,00 alla tariffa giornaliera di € 140,00 e n 7 posti di livello assistenziale SRP 3.1.1 con la Residenza Protetta per un importo massimo di € 131.617,50 alla tariffa giornaliera di € 115,00 di cui € 80,50 a carico del SSR ;
- 4 di dare atto che il tetto di spesa massima presunta, di cui al punto 3:
 - è riferito all'applicazione delle nuove tariffe e degli standard assistenziali della DGRM 1331/2014 ;
 - risponde alla finalità del Dipartimento di Salute Mentale AV1 di ricollocare in ambito regionale gli utenti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra regionali di pari livello assistenziale, perseguendo la corrispondenza tra i bisogni sanitari dei pazienti, la tariffa applicata e la tipologia dell'autorizzazione/accreditamento posseduta dalla struttura;
 - sarà previsto per l'importo di € 335.737,50 all'interno del bilancio Asur 2015 per come assegnato all'Area Vasta 1 e per l'importo di € 133.980,00 a valere sul Conto Regione Marche – Gestione Sanitaria– a carico dei capitoli "spese per il superamento Ospedali Psichiatrici Giudiziari" a favore dell'ASUR Marche in quanto trattasi di risorse afferenti capitoli del FSN – bilancio 2015/2017-annualità 2015.
- 5 di nominare Responsabili dell'esecuzione del contratto: per la parte tecnico-sanitaria il Dr. Leonardo Badioli Direttore del DSM AV1 e, per la parte amministrativa, il dott. Francesco Angioni, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Ospedaliera AV1;
- 6 di trasmettere il presente atto al :

- c) Direttore dell'AV1;
- d) Direttore Servizio Bilancio – Sezionale AV1;

7 di trasmettere il presente atto altresì al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e smi;

8 di dichiarare che il presente atto non è sottoposto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico ai sensi dell'art. 28 della LR. Marche n. 26/1996 come modificato dall'art. 1 della LR n 36/2013;


Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Doriane Della Valle)



Il Direttore DAO
(dr Francesco Angioni)



Il Direttore DSM
(dr Leonardo Badioli)



A.S.U.P. REGIONE MARCHE
Zona Territoriale n. 2 - Urbino
Dr. LEONARDO BADIOLI
DIRIGENTE MEDICO II° LIVELLO
Cod. Fisc. BDL LRD 86C16 G479G

- ALLEGATI -

- 1) Schema di convenzione tra ASUR e struttura denominata CASA GODIO – anno 2015–

Allegato A) Determina DG Asur n. _____

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la stipula dell'Accordo Contrattuale

tra

l'ASUR Area Vasta 1 e struttura denominata Casa Godio

Tra l'ASUR Area Vasta 1 con sede amministrativa in Fano via Ceccarini nc 38, rappresentata dal Direttore dr Carmine Di Bernardo nato a Napoli in data 30/11/1958, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR dr Alessandro Marini (DDG n del)

e

la Solidale Cooperativa Sociale, con sede legale in Pesaro via Ponchielli n 85, codice fiscale 01606730784, titolare della struttura denominata "Casa Godio" sita in Pergola, via Paolo Godio nc 12 e articolata in un modulo di Residenza Protetta per disabili mentali di n 10 posti letto ed un modulo di Residenza Psichiatrica di n 10 posti letto per il ricovero degli assistiti con disturbi mentali, rappresentata dal dott Franchino Vito, nato a Bari in data 26/06/1984 e residente a Taranto (TA) alla via Fior D'Ontano n 13 giusta procura institoria repertorio n 67864 raccolta n 15363 conferita per atto notarile in data 20.09.2013 dal rappresentante legale dottssa Vitale Carmela

si stipula il seguente Accordo contrattuale

Premesso

- Che la Struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta n 1.
- Che la Struttura ha ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Pergola come Residenza Protetta (aut n.1/2009) per n 10 posti letto e l'accreditamento istituzionale come Residenza Psichiatrica con provvedimento n 283 /AIR del 29.11.2010 per n 10 posti letto, proponendo nei termini istanza per il rinnovo sia dell'autorizzazione sia dell'accreditamento.

- Che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
- Che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Area di intervento

Il presente accordo disciplina il rapporto tra l'ASUR e la struttura denominata Casa Godio come sopra identificata nella gestione di soggetti presi in carico dalla struttura stessa, per le tipologie assistenziali previste nel seguente art.2.

Art. 2 Prestazioni oggetto dell'accordo

L' offerta assistenziale prevede un complesso di prestazioni integrato, coordinato e personalizzato di interventi in ambito sanitario e socio sanitario, rivolto a pazienti non autosufficienti, con esiti di patologie psichiche in condizioni di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche.

Per quanto sopra la Struttura Casa Godio erogherà prestazioni sanitarie ed assistenziali nell'ambito dei modelli assistenziali per i quali la struttura è stata autorizzata/accreditata e che ha autocertificato, a seguito dell'adozione e della conseguente applicazione sul piano regionale della DGRM n 1331/2014. che definisce gli standard assistenziali e le corrispondenti tariffe da applicare a far data dal 01.01.2015. I livelli assistenziali autocertificati dalla struttura ex DGRM n1331/2014 corrispondono, per la struttura Casa Godio nel modulo della Residenza Psichiatrica, al livello SRP 2.1 e, nel modulo della Residenza Protetta (orps 603704), al livello SRP 3.1.1

Art. 3 Destinatari del servizio

Le prestazioni verranno erogate in favore dei residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 1 per il numero di posti con la presente convenzionati e precisamente n 10 con il livello assistenziale SRP 2.1 e n. 7 per il livello assistenziale SRP 3.1.1.

Art. 4 Modalità di accesso

L'ammissione e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, da parte del DSM che dispone l'inserimento.

Art. 5 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche. In ogni caso, la Struttura trasmetterà periodicamente al DSM un prospetto nominativo del personale impiegato, distinto per qualifica e attività e comunque invierà una volta all'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 6 Documentazione e controlli

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DRGM 1212 del 19/10/2004 e s.m.i. e loro decreti applicativi, nonché quanto previsto dalle LL. RR. 20/2000 e 20/2002

Il DSM si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario sia amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Art. 7 Budget e tariffe

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della salute mentale ed approvate con DGRM n 1331/2014.

1° Modulo

Denominazione anagrafica della Struttura	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione lea e codice	Posti letto conv	Quota Sanit	Quota Soc	Tariffa totale per giornate di degenza nell' anno necessarie
Casa Godio	Residenza Psichiatrica	SRP 2.1	10	€ 140,00	//	€338.100,00

2° Modulo

Denominazione anagrafica della Struttura	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione lea e codice	Posti letto Conv	Tariffa complessiva ex DGRM 1331/2014	Quota Sanitaria	Quota Soc 30 %	Tariffa totale per giornate di degenza nell'anno necessarie
Casa Godio	Residenza Protetta	SRP 3.1.1	7	€ 115,00	€ 80,50	€ 34,50	€ 131.617,50

Per quanto sopra il budget per l'anno 2015 della Struttura denominata Casa Godio, corrispondente ad € 469.717,50 iva inclusa, risulta così composto:

- euro **338.100,00** pari a n 2415 giornate di degenza per n 10 posti letto convenzionati con la Residenza Psichiatrica modulo SRP 2.1;
- euro **131.617,50** pari a n 1635 giornate di degenza per n 7 posti letto convenzionati con la Residenza Protetta modulo SRP 3.1.1.

Nell'ambito del budget complessivamente assegnato, potranno essere effettuate compensazioni/redistribuzioni tra le attività, anche di diverso livello assistenziale, all'interno della singola struttura. Eventuali revisioni del budget assegnato potranno essere fatte qualora intervengano, da parte della Regione Marche, modifiche delle relative tariffe. Analoghe revisioni potranno essere effettuate qualora norme di legge introducano quote di partecipazione diverse da quelle vigenti.

La Struttura si impegna a erogare le prestazioni concordate, distribuendole uniformemente e secondo necessità nel corso dell'anno solare.

Art. 8 Quota di compartecipazione

Relativamente alla quota di compartecipazione per il livello assistenziale SRP 3.1.1 si applica quanto previsto nella DGRM 1331/2014 unitamente agli altri atti regionali di disciplina vigenti.

Art. 9 Prestazioni alberghiere

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in

modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;

- Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchiere

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

4) Supplementi a richiesta dell'ospite

L'ospite, a richiesta, può essere inserito in camere con accessori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa regionale per le strutture socio-sanitarie.

Riguardo a tali prestazioni gli ospiti devono essere dettagliatamente informati, all'atto dell'inserimento, in merito agli eventuali servizi (quali ad es. supplementi per camera singola e/o per camera con accessori ulteriori, etc.) che possono essere offerti dalle strutture residenziali con oneri a totale carico degli ospiti stessi, garantendone trasparenza e possibilità di scelta di usufruirne o meno.

Tali prestazioni:

- devono essere esplicitate e quantificate nel loro importo giornaliero a carico dell'utente;
- devono essere concordate fra l'utente e la struttura nell'ambito del contratto d'accoglienza, sottoscritto da entrambe le parti;
- devono essere rendicontate mensilmente all'utente, da parte della struttura residenziale erogante, specificando la tipologia del servizio/prestazione ed il relativo importo giornaliero richiesto all'utente.

L'Area Vasta 1 è responsabile di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvede all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 10 Conservazione del posto

Per le strutture Residenziali si garantisce la conservazione del posto per un massimo di 60 giorni di assenza complessiva nell'anno, salvo diverse disposizioni legate alla particolarità del singolo caso.

L'Area Vasta corrisponderà alla struttura, nella situazione sopra descritta, il 50% della quota spettante e l'ospite parimenti il 50 % della retta a proprio carico.

Art. 11 Contabilizzazione

La Struttura si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n 1 la contabilità mensile con distinzione per ambito di residenza della persona. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dal rendiconto attestante le giornate di assenza/presenza con la relativa tariffa giornaliera e tariffa complessiva del mese (con indicazione dell'iva e dei bolli se dovuti). Il rendiconto sarà sottoscritto dal sanitario del DSM competente relativamente ai giorni di presenza e di assenza e legittimerà eventuali contestazioni precedenti all'emissione della successiva fattura;
- b) dalla fattura commerciale;

Il mancato invio della documentazione richiesta ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti dalla legge per la liquidazione ed il pagamento, ai quali si rimanda.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione l'Area Vasta 1 provvederà ad allegare (all 2) un prospetto riepilogativo dei nominativi utenti DSM AV1 di cui il Direttore Sanitario DSM ha disposto per tempo l'inserimento.

Art. 12 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla Struttura.

Il debito informativo delle prestazioni tariffarie è assoluto nel rispetto dei seguenti principi:

- La struttura è tenuta al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- La struttura raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio di competenza salute.
- Funzionari ed incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 1212/04.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto del contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie controdeduzioni all'Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le controdeduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 13 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 1 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 1 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO.

Art. 14 Tutela della privacy

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

L'Area Vasta n 1, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art 15 Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio-sanitarie, con particolare riferimento ai manuali di autorizzazione ed accREDITAMENTO adottati dalla Regione Marche, a cui

viene fatto integrale rinvio. La struttura trasmettera' annualmente all'Area vasta 1 un prospetto riepilogativo su base normativa del personale impiegato, distinto per qualifica, attivita' e relativo inquadramento contrattuale. Circa l'applicazione degli standard assistenziali come da ultimo indicati dalla DGRM 1131/2014 e sulla base dei quali le tariffe sono determinate, al momento della sottoscrizione della presente convenzione il Legale Rappresentante produrra' l'elenco del personale impiegato e la descrizione dei piani di attivita' per ciascuna figura professionale impiegata (allegato n.3).

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale. Si precisa che il presente accordo negoziale non è soggetto all'applicazione del decreto legislativo n 163/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II B del decreto medesimo e pertanto lo stesso non è soggetto alle prescrizioni procedurali previste per gli appalti e alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art 1 della legge n 266/2005 e smi cosi' come recepita dalle relative deliberazioni dell'AVCP.

Il presente "contratto" sarà registrato solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n 1 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Pesaro, data

Allegato n. 1 Nomina Responsabile esterno del trattamento dati personali;

Allegato n.2 Nota riepilogativa inserimenti disposti nella struttura convenzionata dal Direttore DSM AV1 per l'anno 2015

Allegato n 3 Elenco personale impiegato e piani di attivita' ex DGRM 1331/2014.

Il Rappresentante Legale dell'Ente gestore _____

Il Direttore ASUR/Area Vasta n 1 _____

Allegato n 1
all' Accordo contrattuale
tra ASUR AV1 e la Solidale Coop Sociale

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con il presente atto l'Asur Marche – Area Vasta 1 ai sensi e per gli effetti del Dlgs.vo n. 196 del 30/06/20006 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento organizzativo Privacy" dell'Asur, adottato con determina del Direttore Generale ASUR n 487 del 13/06/2008

NOMINA

Il Dott Franchino Vito, nato a Bari in data 26/06/1984 responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Solidale Coop Sociale possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attivita' di collaborazione svolta con l'ASUR AV1 nell'ambito delle finalita' connesse all'assistenza riabilitativa dei pazienti con disabilita' psichiche, affidando i compiti di cui all'art.29 del D Lgs.vo n 196/2003. La SV è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati personali ed in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel titolo V del Codice Privacy e nell'allegato B "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilita'

Luogo _____ data _____

Per accettazione

Firma del Responsabile _____